



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **28 MAG. 2012** Protocollo N° **246784** Class: **E.900.03.16** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: DGR n. 513/2012 Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale - Chiarimenti

TELEFAX

Ai signori responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

E p.c. al Direttore SC1 Microbiologia alimentare
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

LORO SEDI

In riferimento al provvedimento in oggetto e alle richieste di chiarimenti in merito giunte alla scrivente Unità di progetto da parte di alcuni Servizi territoriali, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo "**Prescrizioni relative al trasporto del latte crudo**" (*Il trasporto del latte crudo negli appositi contenitori dall'azienda agricola al luogo in cui è posizionato l'erogatore deve avvenire con un mezzo di trasporto conforme al Reg. 852/2004*) e nel paragrafo "**Prescrizioni relative ai controlli ufficiali**" (*i Servizi Veterinari di ciascuna Az. ULSS devono, inoltre, valutare l'efficacia di quanto disposto dagli operatori del settore alimentare per l'approvvigionamento degli erogatori di latte crudo ai fini del rispetto delle soglie di temperatura del prodotto durante il trasporto e la conservazione*), si precisa che per il trasporto del latte crudo è consentito l'utilizzo di un mezzo registrato o, in alternativa, di un contenitore registrato, trasportato con mezzo non registrato, previa valutazione da parte del competente Servizio Veterinario che sia garantito il rispetto dei requisiti richiesti.

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo "**Informazioni per il consumatore**" (*... si raccomanda il consumo previo riscaldamento a 72°C per 30 secondi o altro trattamento termico previsto dalla normativa vigente ...*) viene chiesto se il consumatore sia a conoscenza dei trattamenti previsti dalla normativa vigente. A tale riguardo si rammenta che è l'OSA che è tenuto a conoscere e rispettare la normativa vigente che disciplina il settore e all'Autorità Competente compete di verificarne la corretta applicazione da parte dell'OSA. Altro trattamento termico previsto dalla normativa vigente è, ad esempio, quello di bollitura che deve essere indicato sulle macchine erogatrici secondo quanto attualmente previsto dalla O.M. 10 dicembre 2008, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2012. In mancanza di una norma superiore (comunitaria o nazionale) vigente, si farà riferimento a quanto previsto dalla norma regionale.

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo "**Prescrizioni relative al latte crudo**": in caso di superamento dei valori indicati per carica batterica e/o cellule

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 – Fax 041/2791330-1374



somatiche, sia relativamente alla media geometrica mobile che al singolo prelievo, si applicherà quanto previsto in caso di non conformità.

In merito all'indicazione di procedere, nell'ambito dell'autocontrollo, alla verifica periodica del latte erogato ai punti di distribuzione, si precisa che, anche in caso di distributori posizionati a breve distanza l'uno dall'altro, seppure all'interno dell'azienda produttrice, si deve procedere al controllo di tutte le macchine erogatrici con la frequenza indicata.

Per valutare la conformità del parametro carica batterica totale del latte erogato ai punti di distribuzione il valore di riferimento è quello riportato nella Tabella 2 "Parametri previsti per la produzione di latte crudo".

Riguardo al comportamento in caso di non conformità per carica batterica totale rilevata su latte prelevato da un erogatore, questo è indicato nel paragrafo "Azioni in caso di non conformità del latte" (*In caso di non conformità ai criteri microbiologici rilevata su latte prelevato da un erogatore ...*). Si precisa, inoltre, che a seguito di non conformità rilevata su latte prelevato all'erogatore con presenza di latte di massa conforme non è richiesto espressamente il controllo analitico per consentire la ripresa dell'attività di vendita al consumatore finale.

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo "**Azioni in caso di non conformità del latte**", in caso di superamento dei valori indicati per carica batterica e cellule somatiche, la vendita di latte crudo al consumatore finale può riprendere dopo il primo risultato favorevole sul singolo campione.

In particolare, relativamente al parametro carica batterica totale:

- il valore di riferimento è 50.000, se la non conformità è relativa al superamento del valore indicato per la media geometrica mobile; si verificherà, inoltre, che tutti i singoli campioni successivi al primo risultato favorevole rimangano con valori al di sotto dello stesso limite (50.000) fino a quando la media geometrica mobile non sia rientrata nei limiti;

- il valore di riferimento è 100.000, se la non conformità è relativa al valore indicato per il singolo prelievo, con media geometrica mobile conforme.

Relativamente al parametro cellule somatiche:

- il valore di riferimento è 300.000, se la non conformità è relativa al superamento del valore indicato per la media geometrica mobile; si verificherà, inoltre, che tutti i singoli campioni successivi al primo risultato favorevole rimangano con valori al di sotto dello stesso limite (300.000) fino a quando la media geometrica mobile non sia rientrata nei limiti;

- il valore di riferimento è 400.000, se la non conformità è relativa al valore indicato per il singolo prelievo, con media geometrica mobile conforme.

Per il ripristino delle non conformità relative ai criteri microbiologici, laddove si richiede la ricerca del patogeno in oggetto dalle feci con modalità analoghe a quelle definite per *E. coli* O157, si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo "Prescrizioni relative alle aziende e al bestiame da latte":

- *le feci devono essere prelevate singolarmente da tutti gli animali destinati alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale;*

- *l'analisi può essere effettuata su pool di non più di 5 capi, in almeno 25 grammi di feci per pool;*

- *qualora il pool risulti positivo, l'analisi sulle feci di quei capi deve essere effettuata singolarmente.*

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo "**Prescrizioni relative ai controlli ufficiali**", in merito alla valutazione di conformità del parametro carica batterica totale,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

in analogia a quanto prescritto all'azienda di produzione nell'ambito della propria procedura di autocontrollo:

- in caso di riscontro di un valore superiore a 50.000 ufc/ml è necessario, ai fini di un giudizio di non conformità, procedere all'effettuazione di ulteriori campionamenti ufficiali così da poter ricavare la media geometrica;
- in caso di riscontro di un valore superiore a 100.000 ufc/ml non è necessario procedere all'effettuazione di ulteriori campionamenti ufficiali e si applicherà quanto previsto in caso di non conformità.

Si precisa, inoltre, che, anche nell'ambito del controllo ufficiale, il campionamento per la verifica della conformità del latte crudo ai requisiti stabiliti può essere effettuato su una singola unità campionaria, a eccezione di quello previsto per la ricerca di *Staphylococcus aureus* nel latte di asina, per il quale sono richieste 5 unità campionarie.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ
DI PROGETTO VETERINARIA
- Dott. Giorgio Cester -

IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Michele Trichese

GC/og

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 – Fax 041/2791330-1374